

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**  
**“CENTRO UNIVERSITARIO DI BERTINORO” in breve “CE.U.B.”**  
**TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

Allegato "B"  
al n.25415  
di raccolta

**Art. 1 – Costituzione e denominazione**

**1.1** È istituita la Fondazione con denominazione *“Centro Universitario di Bertinoro”* in breve *“CE.U.B.”*.

**1.2** La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro che risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate.

**1.3** La Fondazione deriva dalla trasformazione della società *“Centro Residenziale Universitario di Bertinoro di formazione e ricerca”* in breve *“Ce.U.B. Soc. Cons a r.l.”* ed opera in continuità con le attività e le finalità della stessa.

**Art. 2 – Sede**

**2.1** La Fondazione ha sede in Bertinoro, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, e sede secondaria in Forlì, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche.

**2.2** Ulteriori sedi secondarie o unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) potranno essere costituite sia in Italia sia all’estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale, nonché, di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**TITOLO II – SCOPI, OBIETTIVI E ATTIVITÀ**

**Art. 3 – Scopi e obiettivi della Fondazione**

**3.1** La Fondazione, si prefigge la finalità civica e di utilità sociale di creare, valorizzare, conservare un polo di formazione, ricerca e diffusione della cultura in Bertinoro e nella Regione Emilia-Romagna, nel rispetto, e come momento di sintesi, delle diversità, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Organismi pubblici e privati, iniziative di formazione e di ricerca che contribuiscano a qualificare e potenziare il Centro Universitario e le attività scientifiche e didattiche di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
- promuovere e gestire iniziative di carattere culturale, turistico e sociale promosse dal Comune di Bertinoro e di carattere formativo e culturale promosse da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna o da altri soggetti, presso il Centro Residenziale Universitario;
- gestire, ampliare e valorizzare il Museo delle Tre Religioni monoteiste, ubicato nei locali della Rocca Vescovile del Comune di Bertinoro, promuovendo a tal fine ogni iniziativa utile ed idonea;
- promuovere la conoscenza delle Religioni anche in collaborazione con Enti ed organismi di studio e di ricerca.

**3.2** Nell’ambito delle attività sopra indicate, la Fondazione nel rispetto del

principio di economicità della gestione e ferme restando le prerogative dell'Ateneo per il conferimento dei titoli di studio previsti dalla legge e del Comune di Bertinoro nelle materie riservate agli enti locali, potrà svolgere tutte le ulteriori attività strumentali al perseguimento dei suoi scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, specializzazione, perfezionamento pre e post laurea, su proposta ed in collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, fermo restando il rapporto esclusivo con la stessa per il riconoscimento di attività che comportino il rilascio di un titolo Universitario contemplato dalla vigente normativa;
- b) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, specializzazione, perfezionamento, non contemplate nella lettera a), su proposta e/o in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Enti, Istituzioni, Scuole, Organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, comunque interessati alla promozione e organizzazione di attività formative, di ricerca e culturali;
- c) promuovere e organizzare incontri, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, visite guidate, con particolare riguardo a istituzioni scolastiche e culturali, nonché ogni altra iniziativa idonea a favorire e promuovere la conoscenza delle religioni, nei loro rapporti con la persona, la società, la storia dei popoli, gli sviluppi ed i collegamenti culturali e storici, che la presenza delle religioni ha determinato sulle società e sulle culture;
- d) promuovere e organizzare attività per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, promozione culturale, eno-gastronomica e turistica del territorio nonché di valorizzazione delle produzioni di eccellenza, dei temi di sostenibilità ambientale, urbana e tutela del territorio su proposta ed in collaborazione con il Comune di Bertinoro;
- e) promuovere, coordinare e gestire attività di valorizzazione della Biblioteca e dell'Archivio Storico comunali, su proposta ed in collaborazione con il Comune di Bertinoro secondo modalità e criteri definiti dagli ordinamenti in materia;
- f) valorizzare il patrimonio immobiliare nei quali il Centro ed il Museo sono ubicati, secondo i criteri e gli accordi intervenuti all'atto della concessione in gestione degli immobili medesimi;
- g) stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili in pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- i) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- j) costituire o partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni

pubbliche e private, con particolare riguardo per quelli che svolgono le loro attività nella Rocca Vescovile e in generale negli spazi occupati dalla Fondazione o che perseguano direttamente o indirettamente scopi analoghi a quelli della Fondazione;

- k) richiedere ed utilizzare, avendone i requisiti prescritti, finanziamenti e contributi previsti da norme comunitarie, leggi nazionali e regionali, fondi provinciali, nonché contributi da privati e da Enti Locali;
- l) beneficiare delle agevolazioni e delle incentivazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- m) partecipare agli eventuali procedimenti a pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statuari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria;
- n) erogare premi e borse di studio.

**3.3** La Fondazione persegue il continuo miglioramento della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

#### **Art. 4 – Attività strumentali, secondarie, accessorie e connesse**

**4.1** La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 3.1 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative, necessarie e strumentali rispetto ad esse, il tutto secondo i criteri e i limiti di legge.

**4.2** Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa agli organi competenti a ciò deputati dal presente Statuto.

### **TITOLO III – PATRIMONIO**

#### **Art. 5 – Patrimonio**

**5.1** Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale previste nell'art.3.

**5.2** Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione, rappresentato inizialmente, fino a concorrenza massima di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) dal patrimonio netto di Ce.U.B. S.c.a.r.l. alla data della trasformazione, e incrementabile, successivamente, mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e/o immobili, lasciti ed elargizioni, eventuali avanzi di gestione o mediante apporto di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, ove specificatamente destinati al suo incremento;
- b) dal Fondo di Gestione costituito da:
  - rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
  - elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di Dotazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- contributi, apporti o conferimenti di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o di altre utilità suscettibili di valutazione economica, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali acquistati dalla Fondazione e non espressamente destinati al Fondo di Dotazione.

**5.3** I Fondatori e i Partecipanti possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del Fondatore o del Partecipante disponente. In caso di violazione dell'obbligo di destinazione, l'attribuzione patrimoniale si risolve e il disponente ha diritto di pretenderne il rimborso o la restituzione, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo.

**5.4** Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

**5.5** Ogni attività di tipo commerciale deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

#### **Art. 6 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

**6.1** La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. Il patrimonio, le rendite, i proventi, gli eventuali avanzi di gestione e le risorse derivanti dalle attività svolte saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale che si prefigge.

**6.2** E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a qualsiasi membro della Fondazione, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e altri componenti degli organi sociali, fatte salve le distribuzioni imposte per legge o effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro e che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

Il diritto di partecipazione in qualità di membro della Fondazione, derivante dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio, è indivisibile e intrasmissibile.

**6.3** In caso di recesso, morte, dimissioni, esclusione di un qualsiasi membro della fondazione, nonchè in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fra il membro e la fondazione, quanto versato a qualsiasi titolo non sarà restituito, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione stessa.

### **TITOLO IV – ORDINAMENTO INTERNO**

#### **Art. 7 – Membri della Fondazione**

**7.1** I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Originari e Permanenti;
- Partecipanti.

**7.2** Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione conserva e aggiorna il Registro dei Fondatori (Originari e Permanenti) ed il Registro dei Partecipanti, sui quali sono anche annotati le consistenze apportate e i versamenti effettuati a favore della Fondazione.

#### **Art. 8 - Fondatori**

**8.1** I Fondatori si distinguono in Fondatori Originari e Fondatori Permanenti.

**8.2** Sono Fondatori Originari esclusivamente coloro che erano soci della società "*Centro Residenziale Universitario di Bertinoro di formazione e ricerca*" in breve "*Ce.U.B. Soc. Cons a r.l.*" il giorno in cui è stata assunta la delibera di trasformazione in fondazione.

**8.3** Possono assumere la qualifica di Fondatore Permanente altre persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, che, successivamente alla costituzione, condividendone le finalità e presentando un profilo e fini istituzionali in armonia con la Fondazione, si impegnino a contribuire all'incremento del suo patrimonio, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, il cui valore minimo sarà determinato triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**8.4** L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono decise con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri (sia in prima sia in seconda convocazione), su proposta del Consiglio di Amministrazione.

**8.5** Il Consiglio di Amministrazione definirà, previo parere dell'Organo di controllo e salvo destinazione impressa dal disponente ai sensi dell'art.5 del presente statuto, la destinazione del contributo.

#### **Art. 9 – Partecipanti**

**9.1** Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, Enti e/o Istituzioni, che condividendo le finalità della Fondazione e presentando un profilo e fini istituzionali in armonia con la Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica il cui valore minimo è definito triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, oltre ad una quota annuale, da versarsi al Fondo di Gestione, stabilita triennialmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**9.2** Il Consiglio di Amministrazione definirà, previo parere dell'Organo di controllo, la destinazione dell'elemento attivo e del contributo e stabilirà i requisiti necessari, anche in termini di conferimenti, per l'assunzione della qualifica di Partecipante.

**9.3** L'ammissione del Partecipante è decisa con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri (sia in prima sia in seconda convocazione), su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa domanda dell'interessato.

**9.4** La qualifica di Partecipante è temporanea, ed è commisurata al contributo o alla durata della prestazione.

## **Art. 10 – Sostenitori**

**10.1** Possono divenire “Sostenitori” le persone fisiche e/o giuridiche che, pur non rientrando tra i membri della Fondazione, ne supportano spontaneamente l’attività contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della stessa, anche attraverso forme di sostegno eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 11 – Esclusione e Recesso**

**11.1** Costituiscono causa di esclusione per tutti i membri della Fondazione:

- a) il grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, incluso l’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti a cui il membro si è obbligato;
- b) una condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) l’estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- d) l’apertura di procedure di liquidazione;
- e) il fallimento e/o l’apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- f) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo.

**11.2** L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l’esclusione dei Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l’esclusione dei Partecipanti.

**11.3** Fondatori e Partecipanti possono, con preavviso di tre mesi, recedere dalla Fondazione mediante una comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con P.E.C., fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte,

**11.4** La perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante comporta automaticamente la decadenza dagli Organi della Fondazione o la decadenza dei componenti da loro nominati nell’esercizio dei poteri di nomina attribuiti con il presente statuto, e non dà diritto alla restituzione di quanto corrisposto a qualsiasi titolo alla Fondazione stessa, come previsto dall’art. 6.3.

## **Art. 12 – Organi della Fondazione**

**12.1** Sono organi della Fondazione:

- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio d’Amministrazione;
- l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

**12.2** Le cariche sociali hanno durata di tre esercizi e coloro che le hanno ricoperte possono essere riconfermati in quanto rieleggibili; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. Ciascun membro e/o componente degli Organi della Fondazione può essere revocato e/o sostituito da parte dell’Organo o del soggetto che lo ha nominato e/o eletto.

**12.3** In ogni caso ai componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo e ad eccezione del Revisore Legale dei Conti, spetterà solo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di

ufficio ed il riconoscimento di compensi per l'attribuzione di deleghe gestionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di enti a partecipazione pubblica.

12.4 Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c..

### **Art. 13 – Assemblea Generale**

**13.1** L'Assemblea Generale è costituita da tutti i membri della Fondazione: Fondatori Originari, Fondatori Permanenti e Partecipanti in regola con l'adempimento dei contributi a cui si sono obbligati. Ogni membro della Fondazione ha diritto ad un voto. I Sostenitori possono partecipare come uditori senza diritto di voto.

**13.2** All'Assemblea competono le seguenti funzioni:

- a) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, se previsto, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare, determinandone il compenso, l'organo di controllo e Revisore legale dei Conti;
- e) deliberare in merito alle costituzioni o adesioni di enti terzi, ai sensi dell'art. 3.2 Ji);
- f) deliberare in materia di adesione/esclusione di Fondatori e Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare le eventuali modifiche allo Statuto nei limiti consentiti dalle norme di legge e fatti salvi scopi e finalità della Fondazione;
- h) deliberare lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore, determinandone il compenso e la devoluzione del patrimonio residuo da proporre all'Autorità competente;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

**13.3** L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione deve essere inviata per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dev'essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare un altro Membro, ma a nessun membro dell'Assemblea può essere conferita più di una delega.

**13.4** L'Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri della Fondazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Se non diversamente stabilito dal presente Statuto o da norme di legge, l'Assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti o

rappresentati.

**13.5** Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (che è anche Presidente della Fondazione) o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età fra quelli presenti all'adunanza.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni sua seduta, alla designazione di un segretario, che si occuperà anche della redazione del verbale di assemblea che verrà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

**13.6** L'Assemblea Generale può riunirsi in forma plenaria, anche su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tal caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli uffici e/o delegazioni.

#### **Art. 14 – Consiglio d'Amministrazione**

**14.1** Spetta al Consiglio d'Amministrazione l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che deve essere attuata con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. E' presieduto dal Presidente della Fondazione che è, quindi, anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

**14.2** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, scelti anche dal fuori dell'organizzazione della fondazione e non necessariamente espressione di membri della fondazione e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, nominati come segue:

- 3 (tre) da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, incluso il Presidente;
- 1 (uno) dal Comune di Bertinoro;
- 1 (uno) nominato dall'Assemblea Generale.

**14.3** Gli Amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e, salvo dimissioni, morte o revoca da parte degli Enti che li hanno nominati, restano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

**14.4** L'ingiustificata assenza di un consigliere a tre riunioni consecutive, comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica.

**14.5** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare provvede a:

- a) predisporre il programma annuale e pluriennale delle attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) stabilire le direttive ed il trattamento economico del personale della Fondazione e di eventuali collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestino opera per la fondazione, nonché provvedere alla definizione e modifica della struttura organizzativa, individuando una figura apicale responsabile dell'attuazione delle proprie deliberazioni;



- c) predisporre il bilancio di esercizio preventivo, il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti normativi;
- d) determinare triennialmente la misura minima degli apporti al patrimonio da conferire per acquisire la qualifica di Fondatore Permanente e di Partecipante ed annualmente la quota da versare al Fondo di Gestione per acquisire la qualifica di Partecipante, nonché stabilire la destinazione di apporti e contributi;
- e) approvare eventuali Convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, nonché all'acquisto ed alienazione di beni immobili;
- g) curare la tenuta dei Registri dei Fondatori e dei Partecipanti e dei libri sociali di sua competenza;
- h) approvare il codice etico;
- i) predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- j) proporre all'Assemblea Generale eventuali modifiche statutarie;
- l) proporre all'Assemblea Generale l'ammissione e l'esclusione di Fondatori e Partecipanti;
- m) proporre all'Assemblea Generale lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore, determinandone il compenso e la devoluzione del patrimonio residuo da proporre all'Autorità competente.

**14.6** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione va inviata per iscritto, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

**14.7** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza o delega.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, il quale ultimo verrà designato ad ogni seduta con la specifica mansione di redigere il verbale.

**14.8** Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

#### **Art.15 – Il Presidente**

**15.1** Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ed il suo mandato coincide con quello del Consiglio d'Amministrazione.

**15.2** Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

**15.3** Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo

Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi o Uffici della Fondazione. Il Presidente, approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale, riferendo, altresì, all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

**15.4** Il Presidente adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono comunque essere sottoposti al Consiglio stesso nella prima adunanza, per la ratifica.

**15.5** Può essere destituito dalla carica dall'organo che lo ha eletto, a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

**15.6** In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

#### **Art. 16 – Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti**

**16.1** L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Assemblea Generale ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali; come di seguito previsto, in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 il medesimo svolge anche la funzione di Revisore Legale dei Conti.

L'incarico dura tre esercizi ed è rinnovabile.

**16.2** Per scelta organizzativa dei Fondatori, al Sindaco-Revisore si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nonché, quanto previsto dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Pertanto, in quanto organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), esercita la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida fissate nell'art.14 del D.lgs. 117/2017, a cui il presente Statuto si conforma per scelta organizzativa dei Fondatori. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

**16.3** L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 17 – Scritture contabili, Bilancio d'esercizio e Libri Sociali**

**17.1** L'esercizio sociale/finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

**17.2** Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e, corredato della relazione dell'Organo di controllo, è approvato dall'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il

consuntivo.

#### **Art. 18 – Personale della Fondazione**

**18.1** La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle dal codice civile e dalle leggi e dai C.C.N.L. sui rapporti di lavoro subordinato applicabili.

**18.2** In sede di trasformazione vengono garantite tutte le prerogative del personale precedentemente in essere.

#### **Art. 19 – Riunione in Audio/Videoconferenza**

**19.1** Gli Organi della Fondazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi in audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto.

**19.2** In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- i I Presidente, il Segretario o il Notaio possono non trovarsi nel medesimo luogo fisico.

#### **Articolo 20 – Codice etico**

**20.1** La Fondazione adotta un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

**20.2** Il codice etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente applicabile.

#### **Art. 21 – Durata, estinzione e devoluzione del patrimonio**

**21.1** La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

**21.2** La Fondazione si estingue per uno dei seguenti motivi:

- a) per delibera dell'Assemblea Generale assunta con la maggioranza qualifica dei quattro quinti dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole dei Fondatori Originari; in tale sede l'Assemblea nominerà anche il liquidatore, determinandone i compensi;
- b) per le cause previste dal codice civile e dalla legge.

**21.3** Il patrimonio residuo dopo l'esecuzione della liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, sentito l'organo di controllo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

#### **Art. 22 – Controlli**

**22.1** La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del Codice Civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

#### **Art. 23 – Disposizioni finali e clausola di rinvio**

**23.1** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle norme in materia di partecipazione degli enti pubblici.

Firmato: Marco Maltoni Notaio